

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 20/04/2020, la parte ricorrente ha dedotto:

- di essere titolare di un buono fruttifero trentennale appartenente alla serie Q/P, emesso dall'intermediario resistente;
- di aver chiesto all'intermediario il rimborso del buono in questione;
- di aver ricevuto in quella sede un importo inferiore a quello che le sarebbe spettato applicando i rendimenti indicati a tergo dei titoli nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno della loro durata.

Insoddisfatta del riscontro dato dall'intermediario al suo reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF e ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto ad ottenere *“la liquidazione degli importi originariamente pattuiti per il periodo dal 21° al 30° anno (rendimento fisso di lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di ammissione per il buono da lire 500.000”*.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che

- il buono in questione doveva da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte riportava la dicitura “serie Q/P” e il timbro sul retro recava i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- l'art. 5 del d.m. 13/06/1986 prevedeva che esso intermediario dovesse apporre il solo timbro contenente i nuovi rendimenti dovuti nel primo ventennio di durata del buono e non anche un timbro modificativo dell'importo bimestrale da corrisondersi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%, come originariamente stampato sul modulo);
- il rendimento della serie era strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni di durata e un importo bimestrale fisso per ciascun bimestre successivo al compimento del 20° anno;
 - la parte ricorrente doveva ritenersi informata della nuova disciplina introdotta dal d.m. 13/06/1986 e dei nuovi rendimenti, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da alcune pronunce di merito.

L'intermediario ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario e ribadito le proprie argomentazioni.

DIRITTO

Oggetto della controversia è un buono fruttifero emesso dall'intermediario resistente nel 1986, rispetto al quale la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno di durata nella misura stampata a tergo di esso.

Ciò premesso, osserva il Collegio che il buono fruttifero di cui trattasi non reca alcun timbro che modifichi gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nel periodo dal 21° al 30° anno. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei buoni in questione in tale periodo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo del buono stesso, ove si legge, *“più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Ritiene inoltre il Collegio che la circostanza sopra descritta abbia ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento circa il fatto che il rendimento del buono fruttifero nel periodo sopra indicato sarebbe stato quello riportato sugli stessi (cfr., in senso conforme, tra le altre, la decisione di questo stesso Collegio n. 5998/2016 e quella del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020) e, dunque, si debba riconoscere il diritto della parte ricorrente stessa a vedersi liquidato un importo calcolato sulla base delle condizioni riportate sul retro di ciascun titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *“nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".

Conseguentemente, il Collegio non può che accertare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il rendimento dei buoni di cui al ricorso previsto dalle condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo ricompreso tra il 21° e il 30° anno di durata dei titoli stessi.

D'altro canto, la parte ricorrente non può pretendere di vedersi riconosciuto il rendimento in questione al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA